



COMUNE DI SASSARI

REGOLAMENTO
COMUNALE PER LA TUTELA
DEL VERDE URBANO

Testo coordinato della deliberazione del Consiglio comunale
n. 37 del 25 maggio 2017
e modificato con deliberazione del Consiglio comunale
n. 83 del 2 ottobre 2018

INDICE

TITOLO I	Disposizioni generali	Pagina 4
Articolo 1	Oggetto e finalità del regolamento	Pagina 4
Articolo 2	Richiamo alle disposizioni di legge e di regolamento	Pagina 4
Articolo 3	Ambito di applicazione	Pagina 4
Articolo 4	Funzioni dell'amministrazione pubblica	Pagina 5
Articolo 5	Normativa di riferimento	Pagina 5
Articolo 6	Indirizzi e usi del verde	Pagina 6
Articolo 7	Censimento del patrimonio verde comunale	Pagina 7
Articolo 8	Competenze per la gestione, vigilanza e controllo delle aree verdi	Pagina 7
TITOLO II	Disciplinare d'uso per la tutela del verde e del patrimonio arboreo e arbustivo	Pagina 8
Articolo 9	Autorizzazioni per la manomissione del verde pubblico	Pagina 8
Articolo 10	Interventi di scavo in prossimità di specie arboree	Pagina 9
Articolo 11	Allestimento di cantieri, pubblici e privati, su aree verdi e alberate	Pagina 9
Articolo 12	Abbattimenti	Pagina 10
Articolo 13	Compensazione ambientale	Pagina 11
Articolo 14	Potature delle alberature pubbliche e private	Pagina 11
Articolo 15	Trapianti di alberi ad alto fusto	Pagina 12
Articolo 16	Impianto di nuove colture arboree	Pagina 13
Articolo 17	Difesa fitosanitaria	Pagina 14
Articolo 18	Lotta obbligatoria alle specie infestanti	Pagina 15
TITOLO III	Regolamentazione del verde pubblico	Pagina 15
Capo I		Pagina 15
Articolo 19	Regolamentazione ed uso delle aree pubbliche sistemate a verde	Pagina 15
Articolo 20	Aree gioco per bambini	Pagina 16
Articolo 21	Aree attrezzate per animali da compagnia	Pagina 17
Articolo 22	Regolamentazione e manutenzione di fioriere pubbliche	Pagina 17
Articolo 23	Norme a tutela di corsi d'acqua, bacini e fontane	Pagina 18
Articolo 24	Attività consentite previa autorizzazione	Pagina 18
Capo II		Pagina 19

Articolo 25	Concessione di aree verdi comunali	Pagina 19
Articolo 26	Forme di gestione e collaborazione	Pagina 19
Articolo 27	Soggetti legittimati	Pagina 20
Articolo 28	Caratteristiche delle aree oggetto dell'affidamento	Pagina 20
Articolo 29	Attività fondamentali per tutti i tipi di affidamento	Pagina 21
Articolo 30	Oneri e garanzie dell'affidatario	Pagina 21
Articolo 31	Procedure di selezione, modalità e risoluzione della convenzione	Pagina 23
TITOLO IV	Regolamentazione del verde privato	Pagina 25
Articolo 32	Regolamentazione e manutenzione delle aree private sistemate a verde e/o incolte	Pagina 25
Articolo 33	Regolamentazione e manutenzione di fioriere private	Pagina 26
Articolo 34	Potature	Pagina 26
TITOLO V	Alberi monumentali	Pagina 27
Articolo 35	Individuazione degli alberi monumentali	Pagina 27
Articolo 36	Tutela delle alberate monumentali private e obblighi per i proprietari	Pagina 27
TITOLO VI	Danni e sanzioni	Pagina 28
Articolo 37	Danni causati al patrimonio arboreo comunale	Pagina 28
Articolo 38	Danni causati dagli alberi di proprietà comunale a persone o cose	Pagina 28
Articolo 39	Fioriture, tappezzanti, prati, arredi, giochi, recinzioni e manufatti	Pagina 28
Articolo 40	Sanzioni	Pagina 28
Articolo 41	Norme finanziarie	Pagina 29
Articolo 42	Organi delegati alla vigilanza	Pagina 29
Articolo 43	Calcolo dei danni causati al patrimonio arboreo comunale	Pagina 29

TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e finalità del regolamento

1. L'Amministrazione comunale, riconosce l'importanza vitale che il patrimonio vegetale riveste ai fini ecologici, paesaggistici, culturali e storici nelle aree urbane.
2. Con il presente regolamento si intende favorire la tutela, la salvaguardia, il miglioramento e l'incremento del patrimonio vegetale nelle aree del territorio comunale.
3. Al fine di preservare le aree verdi, la vegetazione arborea ed arbustiva, nel presente documento vengono stabilite le norme atte a garantire la protezione e la razionale gestione di tutto il patrimonio vegetale cittadino.

Articolo 2

Richiamo alle disposizioni di legge e di regolamento

1. Gli interventi che riguardano le opere a verde devono rispettare, oltre che le norme del presente regolamento, anche le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti della Repubblica Italiana e della Regione Sardegna e nei regolamenti specifici comunali (regolamento edilizio, etc.).

Articolo 3

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica su tutto il patrimonio arboreo, arbustivo ed erbaceo presente nelle aiuole, nei giardini, nei parchi, lungo le strade, le aree verdi di edifici scolastici e culturali, nelle abitazioni di proprietà comunale, nei cimiteri e nelle aree private sistemate a verde e/o incolte.
2. Di seguito sono riportate, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le diverse tipologie di aree verdi e le relative indicazioni di fruizione e gestione:
 - Parchi e giardini storici, parchi di interesse artistico e storico, ovvero aree verdi che hanno assunto particolare significato culturale per la città. Sono definiti beni culturali, ai sensi dell'articolo 10, co. f) del D. Lgs. 42/2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio) i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico e storico.
 - Parchi urbani e giardini e, in generale, tutte le aree a verde attrezzato (piccoli parchi e giardini di quartiere) destinate alla fruizione pubblica e non, in cui siano riconoscibili i criteri che hanno presieduto alla loro progettazione e la precisa disposizione d'uso.
 - Viali alberati e verde urbano: le alberature a corredo di percorsi ciclo-pedonali e strade carrabili, le formazioni vegetali e le aree verdi di arredo urbano (piste ciclabili, rotonde stradali, gli spartitraffico) i giardini scolastici, gli orti urbani, le aree sportive all'aperto.
 - Verde di servizio: le aree verdi a servizio di attrezzature pubbliche e collettive, la cui fruizione è funzionale alle attività svolte all'interno della struttura. Il

piano del verde potrà prevedere l'apertura alla fruizione pubblica di alcune aree verdi di servizio.

- Alberature monumentali: alberi ad alto fusto isolati o facenti parte di formazioni boschive, i filari e le alberate di particolare pregio così come definiti dall'articolo 7 della legge n. 10 del 14 gennaio 2013.
 - Verde agricolo: aree utilizzate per la produzione agricola (esclusi allevamenti ed industrie di trasformazione ed i vivai per la produzione di piante ornamentali), compresa la forestazione produttiva, il bosco ceduo e gli orti urbani.
 - Boschi ed aree naturali: I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, sono aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 132 del D.Lgs. 42/2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio).
 - Verde privato: tutte le aree verdi di proprietà privata ad uso privato e i giardini e parchi privati, le aree verdi condominiali e le aree verdi di edifici non aperti al pubblico (industrie, sedi commerciali, ecc.).
 - Verde privato ad uso pubblico: tutte le aree verdi di proprietà privata ad uso pubblico e non comprese negli elenchi delle categorie sopra citate. Appartengono a questa categoria le aree verdi di scuole e cliniche private, congregazioni religiose, strutture ricettive, impianti sportivi ed aree ricreative private.
3. Non sono oggetto di tutela del presente regolamento, indipendentemente dalla loro ubicazione, gli alberi da frutto e gli alberi costituenti colture arboree specializzate con finalità produttive (arboricoltura da legno).

Articolo 4

Funzioni dell'amministrazione pubblica

1. L'Amministrazione comunale garantisce la gestione, in economia o in appalto, delle aree verdi pubbliche e delle alberature inserite in ambito urbano, con lo scopo di massimizzarne la funzione estetica, ricreativa, paesaggistica ed igienico-sanitaria.

Articolo 5

Normativa di riferimento

Riferimenti legislativi nazionali, regionali.

La legge R.D. 3267/23, il piano forestale ambientale regionale, le prescrizioni di massima e di polizia forestale -P.M.P.F.- (decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente n. 24/CFVA del 23 agosto 2006) regolamentano le formazioni boschive.

Il Codice civile, in particolare per le disposizioni in materia di distanze e le dimensioni massime che la vegetazione può raggiungere in funzione della prossimità ai confini di proprietà.

Il Codice della strada ed il relativo regolamento di attuazione, anche per le norme recanti la disciplina degli oneri a carico dei proprietari, tra cui, a titolo esemplificativo: l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si

protendono oltre il confine stradale e che occultano la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

Il decreto Presidente della Repubblica n. 753 del 17 luglio 1980 e le norme speciali in genere recanti la disciplina delle distanze e delle dimensioni massime che la vegetazione può raggiungere in funzione della prossimità alle ferrovie.

La legge n. 113 del 29 gennaio 1992, modificata ed integrata dalla legge n. 10 del 14 gennaio 2013 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”.

Il decreto del 23 ottobre 2014 "Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento" emanato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali detta i principi e i criteri per il censimento degli alberi monumentali ad opera dei comuni nonché quelli per la redazione ed il periodico aggiornamento, da parte degli stessi, delle regioni e del Corpo forestale dello Stato, di appositi elenchi rispettivamente a livello comunale, regionale e nazionale.

Il Piano paesaggistico regionale e le norme urbanistiche regionali, nel corpo delle quali sono individuati i beni paesaggistici tra i quali sono ricompresi i monumenti naturali e gli alberi monumentali indicandone le misure di tutela e di valorizzazione.

Le prescrizioni regionali antincendio finalizzate alla prevenzione e alla lotta attiva contro gli incendi adottate dalla Regione autonoma della Sardegna.

Articolo 6

Indirizzi ed usi del verde

1. Funzioni del verde

Il verde è una componente fondamentale del territorio che assolve a funzioni igienico - sanitarie di riequilibrio bioclimatico, di rigenerazione della qualità dell'aria e del suolo attraverso la fotosintesi e la trasformazione di elementi chimici e sostanza organica, nonché di creazione di ambienti per le attività ricreative all'aria aperta e per l'aggregazione sociale.

2. Usi compatibili

In tutte le aree verdi sono consentiti solo usi che non compromettano la conservazione della vegetazione esistente. È da escludersi il transito di mezzi meccanici non di servizio, nonché attività o transiti che danneggino la vegetazione.

Può essere autorizzato un utilizzo di una area verde non compatibile a termini del comma precedente, solo se accompagnato da opere di ripristino o miglioramento dell'assetto generale della vegetazione e previa valutazione dell'interesse pubblico collettivo.

3. Localizzazione delle aree verdi e pianificazione urbanistica

La realizzazione di aree verdi, secondo diverse caratteristiche e necessità, deve essere preceduta da uno studio di idoneità sia urbanistica che agronomica.

L'inserimento di un assetto vegetale deve essere compatibile con lo sviluppo delle zone urbanizzate per le quali deve essere supporto ed elemento di equilibrata alternativa; nello stesso tempo la disposizione deve essere tale che le essenze

vegetali possano svilupparsi nel modo migliore e possano essere oggetto di una agevole manutenzione.

Nella pianificazione urbanistica e nell'assetto viario dell'aggregato urbano dovrà tenersi in massima considerazione la necessità di dotare l'impianto vegetale esistente o di nuova realizzazione, di tutti quei servizi indispensabili alla sua conservazione e corretto uso; e, in particolare, ancorché a titolo esemplificativo: la dotazione di parcheggi, l'accessibilità, l'illuminazione, la dotazione di servizi per la raccolta rifiuti.

4. Piano del verde

Il Piano del verde è lo strumento strategico per la pianificazione del verde urbano e ha come obiettivo la definizione degli interventi sul verde pubblico per un periodo di tempo minimo di tre anni e massimo di dieci.

Il Piano predispone il sistema del verde pubblico utilizzando il censimento del patrimonio verde comunale, rispondendo alle esigenze e richieste connesse alla fruizione del verde; indica, inoltre, le modalità di gestione del verde pubblico e programma gli interventi con il fine di realizzare le previsioni urbanistiche, con eventuali modifiche ed integrazioni suggerite, emerse dal piano stesso.

Articolo 7

Censimento del patrimonio verde comunale

1. Allo scopo di programmare ed effettuare una razionale manutenzione del verde, l'Amministrazione comunale periodicamente predispone un censimento del patrimonio arboreo ed arbustivo pubblico.
2. Il censimento dovrà essere redatto da professionista abilitato.
3. Il censimento descrive e cataloga gli elementi vegetali all'interno delle aree verdi secondo le caratteristiche formali, le condizioni vegetazionali e fitosanitarie; a tal scopo prevederà analisi specifiche su alberature campione per l'individuazione di patologie in corso.
4. Le schede di catalogazione degli elementi vegetali corrisponderanno a planimetrie in scala adeguata per l'individuazione sul luogo degli esemplari.
5. Due mesi prima della fine del mandato, l'amministrazione comunale pubblica il bilancio arboreo, come previsto dalla legge n. 10 del 14.1.2013 articolo 2, comma 2, documento contenente il numero degli alberi piantati nel territorio comunale al principio e al termine dei cinque anni di mandato.

Articolo 8

Competenze per la gestione, vigilanza e controllo delle aree verdi

1. Al Settore ambiente e verde pubblico è affidata:
 - a. la gestione del verde di proprietà pubblica, comprendente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - b. la verifica, la vigilanza ed il controllo della progettazione e della realizzazione del verde di proprietà pubblica;
 - c. la verifica della progettazione delle aree verdi e della loro corretta esecuzione relativamente alle aree di cessione previste all'interno dei piani di lottizzazione.

2. Il Settore ambiente e verde pubblico si avvarrà della collaborazione della Polizia municipale per le attività di controllo.

TITOLO SECONDO DISCIPLINARE D'USO PER LA TUTELA DEL VERDE E DEL PATRIMONIO ARBOREO E ARBUSTIVO

Articolo 9

Autorizzazioni per la manomissione del verde pubblico

1. A far data dall'approvazione del presente regolamento tutte le richieste di intervento relative alle manomissioni e ai relativi ripristini, da effettuarsi da parte di Società, di privati, oltre che dei Settori tecnici dell'Amministrazione, che coinvolgano il verde pubblico o i viali alberati devono essere approvate dal Settore ambiente e verde pubblico, che rilascerà l'autorizzazione alla manomissione per la parte di sua competenza.
2. Alla richiesta di manomissione e/o di occupazione dell'area verde o del viale alberato, dovrà essere allegata:
 - una planimetria quotata, che individui le presenze vegetali entro una superficie che si estenda per almeno 20 metri oltre il limite dell'intervento;
 - una relazione, redatta da un tecnico del verde (dottore agronomo o forestale) che specifichi il numero complessivo dei soggetti arborei interessati, genere e specie botanica, l'ingombro del cantiere, la sua durata, il tipo di interventi che verranno eseguiti e le misure di salvaguardia adottate per preservare la vegetazione presente;
 - una dettagliata documentazione fotografica;
 - in particolare, per i privati, la richiesta di manomissione dovrà contenere l'impegno, da parte del richiedente di indennizzare l'Amministrazione comunale di tutti i danni eventualmente prodotti dall'intervento, oltre che ad effettuare l'intervento di ripristino del verde manomesso secondo le specifiche che saranno impartite dal Settore ambiente e verde pubblico;
 - tutte le manomissioni eseguite da privati, enti o società con notevole impatto sul sistema del verde o sulle alberate stradali, ad esclusivo giudizio del Settore ambiente e verde pubblico, dovranno essere garantite da adeguata cauzione che sarà versata mediante polizza RC e polizza fideiussoria rilasciata da una Società di assicurazioni.
3. Qualora i lavori vengano eseguiti da Amministrazioni pubbliche, il parere del Settore ambiente e verde pubblico sarà acquisito dalla stazione appaltante, sulla progettazione definitiva. Il progettista dovrà tenere conto, in sede di elaborazione del progetto esecutivo, delle prescrizioni del Settore ambiente e verde pubblico.
4. Nel caso in cui la manomissione interessi aree verdi di ridotte dimensioni o una/due aiuole con alberi sarà sufficiente allegare alla richiesta una breve descrizione dell'intervento da attuare, corredata da esauriente documentazione fotografica.

*Articolo 10**Interventi di scavo in prossimità di specie arboree*

1. Gli interventi di scavo, scasso o bitumatura su terreno pubblico da effettuarsi in prossimità del tronco degli alberi dovranno essere preventivamente sottoposti ad esame e soggetti a relativo parere tecnico vincolante del Settore ambiente e verde pubblico, mediante la presentazione di una relazione tecnica in cui si specifichino:
 - le generalità del richiedente;
 - le motivazioni per cui si intende alterare o manomettere l'area;
 - la durata dei lavori;
 - le misure che si intendono adottare per la salvaguardia della vegetazione;
 - l'esatto perimetro dell'area interessata dai lavori;
 - l'esatta ubicazione della vegetazione presente da raffigurarsi su planimetria quotata e scala adeguata;
 - l'esatta distanza dello scavo dal tronco degli alberi.
2. Tali operazioni dovranno essere condotte con la massima cura al fine di non recidere o ledere le radici principali o di creare condizioni di instabilità immediata e/o futura per le piante. Eventuali recisioni di radici dovranno essere eseguite con tagli netti, utilizzando motosega o cesoie; le superfici di taglio originatesi, dovranno essere immediatamente trattate con opportuni prodotti a base di micorrize.
3. Viene fatto divieto in ogni caso di provocare "strappi" sulle radici o comunque di lesionare gli apparati radicali con ferite laceranti.
4. La distanza minima della luce netta di qualsiasi scavo dal filo del tronco non può essere inferiore a 3 metri per le piante di prima e di seconda grandezza e di m. 1,50 per gli alberi di terza grandezza e per gli arbusti.
5. Scavi a distanze inferiori possono essere autorizzati dal Settore ambiente e verde pubblico solo previa ispezione radicale.
6. Per contro, il Settore ambiente e verde pubblico si riserva il diritto di imporre l'esecuzione degli scavi a distanze superiori in prossimità di esemplari arborei e arbustivi di notevole pregio botanico, paesaggistico e/o storico.

*Articolo 11**Allestimento di cantieri, pubblici e privati, su aree verdi e alberate*

1. Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente, come da indicazioni riportate nell'allegato n. 1. Tutti gli alberi presenti nell'ambito del cantiere devono essere protetti con una solida struttura che consenta di evitare danni al tronco, alla chioma e agli apparati radicali.
2. Nel caso di esemplari di particolare pregio o conformazione, potrà essere richiesta dal Settore competente l'interdizione del cantiere dalla superficie in corrispondenza alla proiezione della chioma sul terreno per mezzo di opportuna recinzione.
3. E' fatto divieto in prossimità delle aree verdi, degli alberi e delle aiuole che li ospitano di:

- utilizzare pavimentazioni del tipo impermeabile, anche se solo temporaneamente;
 - accatastare attrezzi, materiali di cantiere;
 - smaltire carburanti, oli lubrificanti, acque di lavaggio;
 - posizionare corpi illuminanti e cavi elettrici sulle alberature;
 - affiggere cartelli e simili con chiodi e fili di ferro, sui tronchi, sulle branche e sui rami degli alberi;
4. Tutta l'area di cantiere dovrà risultare sempre accessibile per gli interventi di manutenzione disposti dal Settore competente.

Articolo 12

Abbattimenti

1. E' fatto divieto a chiunque di abbattere alberi e palme vivi o deperienti su tutto il territorio comunale, senza la preventiva autorizzazione da parte dei competenti uffici comunali.

2. Nel caso di alberature private l'autorizzazione all'abbattimento deve essere presentata dal proprietario dell'area o altro avente titolo idoneo (es. amministratore di condominio) e deve essere sempre motivata ed indirizzata al Settore ambiente e verde pubblico;

a) se la motivazione è legata a danni oggettivi (valutabili con immagini fotografiche) che la pianta sta causando alle strutture circostanti (edifici, muri, sottoservizi, strade, camminamenti) è sufficiente una richiesta in carta semplice corredata da documentazione fotografica;

b) se invece la motivazione riguarda problemi legati alla stabilità della pianta o a patologia, la richiesta dovrà essere accompagnata da una relazione di un tecnico abilitato (dottore agronomo o dottore forestale).

Il Comune valuterà la richiesta ed esprimerà il proprio parere entro 30 giorni dalla data di presentazione.

Per gli esemplari morti sarà sufficiente inviare una comunicazione corredata di documentazione fotografica, eccetto che per le palme per le quali si dovrà seguire la procedura indicata precedentemente per le piante vive.

3. Qualora l'abbattimento di alberi, di qualsiasi dimensione, posti in aree a verde pubblico sia richiesto da privati cittadini, l'autorizzazione all'abbattimento è subordinata alla presentazione, da parte del richiedente, di domanda indirizzata al Settore ambiente e verde pubblico, adeguatamente motivata e corredata da appropriata documentazione fotografica o da quanto altro necessario a definirne l'ubicazione e lo stato di fatto.

4. Gli alberi abbattuti devono essere sostituiti, secondo le prescrizioni del Settore ambiente e verde pubblico riportate nell'atto autorizzativo, salvo i casi in cui gli impianti in sostituzione siano inattuabili per l'elevata densità arborea, per carenza di spazio o per mancanza di condizioni idonee. L'avvenuta sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata al settore competente per consentire i dovuti controlli.

5. Nei casi di interventi di trasformazione edilizia del territorio che comportino l'abbattimento di alberi, il richiedente dovrà trasmettere al SUAP, oltre ai

documenti di prassi relativi al procedimento edilizio, un progetto dettagliato corredato dai seguenti elaborati:

- relazione generale dell'area oggetto dell'intervento nella quale vengano evidenziate le motivazioni delle scelte progettuali effettuate con precisi riferimenti alle specie arboree, arbustive ed erbacee utilizzate;
- planimetria vegetazionale dello stato attuale dei luoghi, indicando ogni albero in relazione alla specie di appartenenza e contrassegnandolo con un numero progressivo;
- planimetria vegetazionale dello stato di progetto;
- documentazione fotografica degli alberi destinati ad essere abbattuti.

6. La documentazione dovrà essere redatta in formato digitale, formato pdf per gli elaborati relazionali e dwf per quelli grafici e firmata digitalmente da un tecnico abilitato.

7. Sarà cura dell'Amministrazione comunale verificare che il richiedente provveda al ripristino del patrimonio arboreo.

Articolo 13

Compensazione ambientale

1. Nel caso in cui il privato chieda ed ottenga l'abbattimento di un albero di proprietà pubblica per motivi diversi dai casi di danni provocati e chiaramente accertati o di pubblica incolumità, il richiedente dovrà versare, a titolo di "compensazione ambientale" per ogni pianta abbattuta una somma pari ad euro 150,00.

Articolo 14

Potature delle alberature pubbliche e private

1. La potatura, quale intervento che riveste un carattere di straordinarietà, può essere effettuata esclusivamente per eliminare rami secchi, lesionati o ammalati, per motivi di difesa fitosanitaria, per problemi di pubblica incolumità, per rimuovere elementi di ostacolo alla circolazione stradale, nei casi di interferenza con reti tecnologiche preesistenti o con infrastrutture.

2. Salvo specifica autorizzazione del Settore ambiente e verde pubblico, è vietata la capitozzatura (asportazione totale della chioma).

3. Le potature delle alberature pubbliche dovranno essere eseguite solo da personale specializzato e conformemente alle esigenze dettate dall'ambiente urbano in cui sono inserite.

4. Le potature devono essere effettuate rispettando, per quanto possibile, la ramificazione naturale dell'albero, interessando branche e rami di diametro inferiore a cm 10 (circonferenza minore di cm 30).

5. I tagli dovranno essere netti e rispettare il collare sulla parte residua senza lasciare monconi.

6. Possono essere esclusi dalle suddette norme gli alberi già gravemente compromessi da precedenti, drastiche e irrazionali potature.

7. Qualora si renda necessaria una riduzione in altezza dell'albero, la potatura dovrà essere eseguita mediante la tecnica del "taglio di ritorno" consistente

nell'asportazione del prolungamento delle branca al di sopra della nuova cima, formando così una nuova cima principale più bassa della precedente senza compromettere la dominanza apicale.

8. La potatura delle palme dovrà eseguirsi in modo da evitare tagli di foglie che riducono in maniera drastica la vegetazione limitandola ad un ciuffo apicale. Essa dovrà consistere in: accurata ripulitura dello stipite da eventuali rampicanti, asportazione dei vecchi residui delle foglie, taglio delle vecchie infiorescenze e spate, taglio delle foglie secche, taglio limitato a due giri delle foglie verdi e scalpellatura dei tacchi. I tacchi dovranno essere ben rifiniti con idonei attrezzi da taglio e non presentare spaccature o slabbrature.

9. Gli alberi presenti in parchi e giardini dovranno essere fatti crescere liberamente salvo le necessità legate al riequilibrio e alla rimonda della chioma.

Articolo 15

Trapianti di alberi ad alto fusto

1. Questo intervento si rende necessario quando si intende salvare piante di pregio botanico ed estetico.

2. Disposizioni tecniche per il trapianto:

- il trapianto va effettuato nel rispetto del ciclo biologico della pianta cercando di mantenere, nella messa a dimora, l'orientamento solare originario. Per le palme il periodo consentito per il trapianto è luglio - agosto, in corrispondenza del quale si verifica il massimo accrescimento dell'apparato radicale;
- la preparazione dell'esemplare arboreo prevede lo scavo di una zolla circolare proporzionata allo sviluppo della pianta e alle esigenze della specie;
- la buca d'impianto dovrà avere una profondità pari all'altezza della zolla che dovrà poggiare su terreno compatto in modo da evitare affondamenti;
- il diametro della buca dovrà avere un valore pari ad almeno 1,5 volte quello della zolla in modo da smuovere e aerare un buon volume di terreno che, una volta risistemato all'interno della buca, consente una crescita radicale iniziale più rapida rendendo più veloce l'attecchimento dell'albero;
- è da evitare l'aggiunta di terra soffice al di sotto della zolla in quanto verrebbe compromesso lo sviluppo delle radici al di fuori della buca e, durante la fase di assestamento, l'albero tenderebbe ad affossarsi eccessivamente;
- durante e subito dopo il trapianto è da evitare qualsiasi tipo di concimazione che stimoli la crescita vegetativa della pianta;
- trattare l'esemplare trapiantato con abbondanti irrigazioni;
- gli esemplari di prima e seconda grandezza devono essere assicurati con strutture idonee (cavi d'acciaio, impalcature) per un periodo di 3 anni. Dopo tale periodo, prima di rimuovere la struttura, è necessario effettuare le prove di stabilità (VTA, VTA strumentale) atte a verificare lo stato di salute generale della pianta, il corretto sviluppo dell'apparato radicale e la resistenza della pianta a sollecitazioni esterne (vento);
- su esemplari arborei di pregio, trapiantati in siti di particolare valore estetico (in prossimità di monumenti, piazze, ecc.), devono essere applicate tecniche di ancoraggio sotterraneo della zolla, senza pali tutori. In questo modo la parte

ipogea della pianta è mantenuta dritta da travi in legno, di spessore adeguato, infissi ad una profondità che varia a seconda delle dimensioni della pianta.

3. Alla ripresa vegetativa, è buona norma ricorrere alla somministrazione di biostimolanti radicali (micorrize) che entrando in simbiosi con l'apparato radicale aiutano l'albero nell'assorbimento di elementi nutritivi agevolando così l'attecchimento.

Articolo 16

Impianto di nuove colture arboree

1. Qualora venissero richiesti, l'Amministrazione comunale fornisce, attraverso i propri tecnici, indirizzi e suggerimenti riguardanti la realizzazione di nuovi impianti.

2. Le norme tecniche da seguire per la messa a dimora di un nuovo albero sono di seguito elencate:

- la buca di piantagione non dovrà essere più profonda dell'altezza della zolla;
- il diametro della buca di piantagione dovrà avere un valore pari a 1,5 volte quello della zolla;
- la posa dell'albero nella buca deve avvenire in modo che la zolla posi su terreno compatto e che il colletto rimanga alla medesima quota che aveva in vivaio;
- se il terreno su cui dovrà insistere l'albero è costituito da materiale di risulta, questo dovrà essere eliminato e sostituito con terra di buona struttura per tutto il volume della buca; il materiale eliminato dovrà essere trasportato presso i siti di discarica;
- trattare il nuovo soggetto arboreo con irrigazioni, evitando ristagni idrici;
- ancorare la pianta con pali tutori (in castagno o robinia) fissati al terreno e al fusto senza che questo venga danneggiato dal loro attrito, oppure, se possibile, ricorrere ad un sistema di ancoraggio sotterraneo.

3. Gli accorgimenti da adottare nell'impianto e nella sostituzione di alberate stradali sono riportati di seguito:

- nella scelta delle specie si dovrà tener conto dell'ambiente in cui queste dovranno essere inserite dando priorità, per quanto possibile, a quelle più rustiche;
- le distanze tra pianta e pianta dovranno essere funzionali agli obiettivi di impianto, avendo cura di valutare in particolar modo l'ampiezza dei luoghi di inserimento;
- valutare l'estensione dell'apparato radicale ed eventuali danni che questo potrà arrecare nel tempo (sollevamento di marciapiedi, al manto stradale, danni a sottoservizi, ecc.);
- velocità di accrescimento e dimensione della chioma dell'esemplare arboreo a maturità;
- condizionamenti procurati dall'ombreggiamento di eventuali edifici;
- tipologia di manutenzione da adottarsi.

Articolo 17
Difesa fitosanitaria

1. Allo scopo di salvaguardare il patrimonio vegetale è fatto obbligo di prevenire la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possono diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e privato.
2. Considerato che il verde urbano (arboreo ed arbustivo) è prevalentemente soggetto ad alterazioni non tanto di natura parassitaria, quanto a fisiopatie generate dalle anomale condizioni in cui le piante stesse si sviluppano, sarà necessario programmare soprattutto un'attenta e razionale gestione e manutenzione del patrimonio ornamentale.
3. La difesa nei confronti di alcuni parassiti e patologie, causa di gravi danni per il verde ornamentale, è dettata da precise disposizioni di legge alle quali è necessario attenersi scrupolosamente.

4. Nelle aree urbane e nei giardini pubblici si dovranno utilizzare esclusivamente prodotti autorizzati come presidi sanitari;

5. Interventi di lotta obbligatoria: nei confronti di alcuni parassiti e patologie, causa di gravi danni per alcune specie, anche di interesse ornamentale e ritenuti in certi casi pericolosi per la salute pubblica, sono in vigore in Italia specifici decreti di lotta obbligatoria (decreti dal Ministero per le politiche agricole e forestali) che prescrivono i controlli e gli interventi da porre in atto per la salvaguardia delle piante e la tutela delle persone.

Relativamente al verde urbano, le avversità nei confronti delle quali deve essere attuata la lotta obbligatoria sono le seguenti:

1. Processionaria del pino (*Thaumtopoea pytiocampa*), D.M. 30.10.2007;
2. Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*), D.M. 17.4.1988 e D.M. 29.2.2012;
3. Colpo di fuoco batterico, D.M. 10.9.1999, n. 356;
4. Vaiolatura delle Drupacee (*Sharka*), D.M. 28.7.2009;
5. Punteruolo rosso (*Rhynchophorus ferrugineus*), D.M. 7.2.2011;
6. Tristezza degli agrumi (*Citrus Tristeza Virus - CTV*) D.M. 22.11.1996.
7. Misure d'emergenza provvisorie per il cancro resinoso del pino (*Gibberella circinata* Nirenberg & O'Donnell), Decisione della commissione, 2007/433/CE del 18 giugno 2007.

Trattandosi di avversità potenzialmente in grado di propagarsi in poco tempo con danni considerevoli, gli interventi di prevenzione e di lotta risultano essenziali per garantirne il contenimento anche in futuro.

Pertanto, sarà obbligatorio anche in via preventiva, l'abbattimento di piante che manifestano i segni di malattie letali epidemiche. Tali operazioni dovranno avvenire preferibilmente in estate o in inverno evitando la diffusione della segatura derivata dal taglio, mediante l'uso di aspiratori e il materiale di risulta dovrà essere eliminato mediante incenerimento. Le ceppaie degli alberi tagliati dovranno essere asportate ed il terreno dovrà essere sostituito nonché disinfettato con appropriate sostanze anticrittogamiche.

L'Amministrazione comunale prescrive, inoltre, la lotta obbligatoria nei confronti della grafiosi dell'olmo e del lepidottero defogliatore *Hyphantria cunea*.

Per la grafiosi dell'olmo è prescritta l'eliminazione delle parti colpite di un albero infetto, nonché l'abbattimento degli alberi definitivamente compromessi, con allontanamento e bruciatura del materiale di risulta.

La lotta all'Ifantria potrà essere agevolmente compiuta con trattamenti alle larve del lepidottero con prodotti a base di *Bacillus thuringiensis*. Affinché la lotta sia efficace, la presenza dell'insetto deve essere prontamente segnalata.

Avversità per le quali viene consigliata particolare attenzione nell'osservazione della presenza e nell'esecuzione di interventi di contenimento sul territorio comunale:

- Verticilloso dell'acero, provocata dal fungo *Verticillium albo atrum*;
- Marciume radicale di varie piante arboree, provocato dal fungo *Armillaria mellea*;
- Tingide del platano, *Corythucha ciliata*;
- Carie del legno, provocata da vari funghi;
- Galerucella dell'olmo (*Galerucella luteola*);
- Cancro del cipresso provocato dal fungo *Seiridium cardinale*;
- Minatrice serpentina degli agrumi (*Phyllocnistis citrella*).

Articolo 18

Lotta obbligatoria alle specie infestanti

1. La lotta obbligatoria contro le specie infestanti è valida in tutto il territorio comunale e ha come scopo il contenimento della vegetazione infestante rispetto alla diffusione su aree pubbliche e private.

2. Le specie botaniche di cui è vietata la semina, la piantagione o la diffusione nel territorio comunale sono:

Ailanto o albero del paradiso (*Ailanthus altissima* Mill.).

3. Il proprietario del terreno che, a seguito di abbandono dell'attività agricola o di mancanza di manutenzione si trovi ricoperto da vegetazione infestante, è obbligato a rimuovere tale vegetazione, come contenuto nelle disposizioni regionali antincendio. Per l'inottemperanza a tale obbligo si rimanda alle citate prescrizioni regionali.

TITOLO TERZO

REGOLAMENTAZIONE DEL VERDE PUBBLICO

Capo I°

Articolo 19

Regolamentazione ed uso delle aree pubbliche sistemate a verde

1. Nelle aree pubbliche sistemate a verde viene fatto divieto, salvo specifica prescrizione di:

- a. turbare la tranquillità e la sicurezza dei visitatori;
- b. tenere comportamenti non conformi all'ordine pubblico e al buon costume;

-
- c. raccogliere o asportare fiori, vegetali in genere o parti di essi, terriccio, muschio, suolo, elementi di arredo o parti di essi nonché fossili, minerali o reperti archeologici;
 - d. recare danni alla vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea;
 - e. calpestare manti erbosi qualora il divieto sia specificato in loco;
 - f. campeggiare e pernottare in tutte le aree verdi;
 - g. accendere fuochi o preparare braci e carbonelle;
 - h. provocare danni a monumenti, a strutture o infrastrutture di qualsiasi genere;
 - i. lasciare accesi mozziconi di sigaretta;
 - j. effettuare operazioni di pulizia di veicoli o di parti di essi;
 - k. inquinare il terreno, le fontane o le raccolte d'acqua;
 - l. abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;
 - m. utilizzare qualsiasi mezzo a motore;
 - n. circolare con i velocipedi, anche se condotti a mano, sul manto erboso;
 - o. abbandonare, catturare, ferire o molestare animali, sottrarre uova o nidi;
 - p. omettere la necessaria diligenza atta a evitare che un animale in proprio affidamento molesti persone o ferisca un altro animale;
 - q. far transitare e/o sostare e/o giocare i cani o altri animali sui manti erbosi, fatta eccezione per le aree appositamente attrezzate per l'accompagnamento ed il gioco dei cani;
 - r. utilizzare cavalli al di fuori dei sentieri e sugli stessi in caso di terreno bagnato o fangoso;
 - s. mettere a dimora piante;
 - t. introdurre animali selvatici.

2. Nelle aree pubbliche sistemate a verde è consentito:

- in presenza di vialetti idonei, l'uso dei pattini a rotelle e altri velocipedi. In ogni caso, ciclisti e pattinatori dovranno procedere ad andatura tale da non creare pericolo o turbativa agli altri utenti dell'area;
- il libero accesso ai veicoli per la deambulazione di portatori di handicap, mezzi in servizio di vigilanza, mezzi operativi dei soggetti manutentori;
- l'ingresso di animali domestici, qualora il divieto non sia specificato in loco, con l'obbligo, da parte dei proprietari, che gli animali siano tenuti al guinzaglio e di rimozione delle deiezioni solide;
- cavalcare solo al passo, nei percorsi riservati ai cavalli nei parchi della fascia periurbana e di grande estensione, evitando di disturbare persone e animali.

Articolo 20

Aree gioco per bambini

1. In tutte le aree appositamente attrezzate per il gioco dei bambini è vietata la circolazione degli animali domestici. Le attrezzature per il gioco devono essere usate solo dai bambini con età pari a quella indicata nell'apposita segnaletica. La responsabilità e la sorveglianza dei bambini che utilizzano i giochi è dei loro accompagnatori.
2. E' vietato fumare all'interno e in prossimità delle aree attrezzate destinate al gioco e alle attività sportive di bambini e di ragazzi sia in quelle già presenti nei

parchi, nei giardini pubblici e in tutte le altre aree verdi già istituite nel territorio comunale, sia in quelle di futura realizzazione.

Articolo 21

Aree attrezzate per animali da compagnia

1. Nel territorio comunale sono presenti delle aree appositamente attrezzate per animali da compagnia al fine di migliorare il benessere degli animali attraverso la libera attività motoria in spazi ampi, riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico.
2. All'interno di tali aree l'accesso è riservato esclusivamente ai proprietari/conduttori e ai loro animali che possono circolare senza guinzaglio.
3. A garanzia dell'igiene e del decoro delle aree è fatto obbligo ai proprietari/conduttori di:
 - a) essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni;
 - b) raccogliere eventuali deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori.
4. All'interno delle aree le responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo, sono a carico del proprietario/detentore.

Articolo 22

Regolamentazione e manutenzione di fioriere pubbliche

1. Nel territorio del Comune di Sassari sono state installate numerose fioriere al fine di abbellire ed arredare zone dove, per svariati motivi, sono assenti le aree verdi.
2. Le fioriere pubbliche saranno curate dalla stessa Amministrazione che ha l'obbligo di occuparsi di tutti gli interventi atti a renderle decorose.
3. È a carico dell'Amministrazione la manutenzione periodica, la pulizia (da eventuali rifiuti ed essenze erbacee infestanti), la fornitura e la messa a dimora di fioriture stagionali e tutti gli oneri necessari a garantire il decoro delle stesse.
4. In ogni caso le essenze che verranno messe a dimora nelle fioriere, dovranno rispondere a caratteristiche specifiche con finalità prevalenti di tipo estetico-ornamentale e con basso o nullo contenuto allergenico.
5. Viene fatto divieto di:
 - provocare danni di qualsiasi genere alle strutture;
 - recare danni alla vegetazione arbustiva ed erbacea;
 - raccogliere o asportare fiori, vegetali in genere, o parti di essi, terriccio e altri elementi di arredo o parti di essi;
 - gettare all'interno di esse rifiuti di qualsiasi genere;
 - rimuoverle o cambiarne l'ordinamento;
 - sedersi sul bordo, nel caso in cui le fioriere siano sprovviste di una adeguata seduta.
6. L'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare la manutenzione delle fioriere pubbliche ai cittadini che ne facciano richiesta in forma singola o

associata. Per le particolari norme di disciplina dell'adozione di aree verdi (nel cui novero rientrano anche le fioriere), si rimanda al capo II° del presente titolo.

Articolo 23

Norme a tutela di corsi d'acqua, bacini e fontane

Nelle acque dei canali, dei bacini, e delle fontane sono vietati:

1. la balneazione;
2. l'uso dei natanti, con esclusione dei mezzi di servizio;
3. l'immissione di modellini miniaturizzati da competizione, salvo specifica prescrizione;
4. l'ostruzione o la deviazione delle acque;
5. l'alterazione delle acque con versamento di sostanze nocive di qualsiasi tipo compresi prodotti erbicidi (diserbanti, antiparassitari, concimi, etc.);
6. lo scarico di rifiuti di qualsiasi genere.

Articolo 24

Attività consentite previa autorizzazione

1. All'interno di aree verdi, su richiesta di singoli cittadini, enti pubblici e privati, società, gruppi ed associazioni si potranno svolgere le seguenti attività, preventivamente autorizzate dal Settore ambiente e verde pubblico:
 - a. utilizzare strumenti musicali amplificati. Le apparecchiature a diffusione sonora possono essere ascoltate a un volume tale da non essere di disturbo agli altri frequentatori;
 - b. esercitare forme di commercio e attività simili, assemblee, esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, comizi;
 - c. installare attrezzature fisse o mobili di qualsiasi genere.
2. Nella domanda, da indirizzare allo sportello unico attività produttive (SUAP), dovranno essere specificate le generalità del richiedente, i motivi per cui si richiede l'autorizzazione e il periodo dell'attività oggetto di autorizzazione.
3. L'autorizzazione sarà rilasciata dallo SUAP previa acquisizione d'ufficio dei pareri dei Settori interessati, ivi compreso il parere obbligatorio – da rendersi a livello endo procedimentale – del Servizio verde pubblico.
4. Il richiedente è tenuto ad obbligarsi a rifondere eventuali danni che dovessero essere riscontrati dal personale dell'Amministrazione al termine delle attività autorizzate.
5. L'Amministrazione comunale per lo svolgimento delle attività del presente articolo richiede il versamento di una polizza RC e di una polizza fideiussoria a garanzia di eventuali danni derivanti dall'attività autorizzata.
6. Le manifestazioni all'interno delle aree gestite dai concessionari, coincidenti con gli scopi della concessione stessa, sono autorizzate dal responsabile dell'area.
7. Lo svolgimento di cerimonie nuziali all'interno delle aree verdi pubbliche è normato in appositi atti del Settore competente, cui si rinvia. Dette cerimonie dovranno comunque svolgersi nel rispetto del patrimonio naturale e degli altri frequentatori dell'area verde.

8. Nei siti individuati per la celebrazione dei matrimoni, fatte salve le responsabilità per danneggiamenti causati dai richiedenti e utilizzatori degli spazi individuati dalla apposita deliberazione della Giunta, non è richiesto alcun deposito cauzionale o accensione di polizza fideiussoria.

Capo II°

Articolo 25

Concessione di aree verdi comunali

1. Il presente titolo disciplina le forme e le modalità di gestione delle aree verdi comunali, mediante coinvolgimento di soggetti esterni nella valorizzazione e gestione delle stesse. Si ritiene infatti che i soggetti esterni (imprese, cittadini singoli ed associati, etc) possano contribuire alla valorizzazione qualitativa e quantitativa, alla manutenzione, alla gestione ed all'utilizzo delle aree verdi, al fine di favorire il potenziamento delle qualità ambientali, sociali ed economiche attraverso il miglioramento della sicurezza, la conservazione, il godimento da parte dei cittadini, l'aggregazione sociale, le attività ludiche e sportive, gestione di chioschi e strutture simili a servizio dell'area verde pubblica ove possibile.
2. Resta inteso che le attività compiute dal gestore nelle aree verdi comunali non possono limitare in alcun modo la funzione e la destinazione pubblica.

Articolo 26

Forme di gestione e collaborazione

1. Il coinvolgimento dei soggetti esterni nella gestione delle aree verdi comunali può avvenire secondo le seguenti modalità:

Concessione.

La caratteristica fondamentale della concessione consiste, in una ottica finalistica, nel potenziamento dell'offerta di attività ricreative, ludiche, sociali ed ambientali. In questa ipotesi, il Comune delega il concessionario a gestire l'area verde per un periodo pluriennale, rimanendo l'Ente titolare delle funzioni di sorveglianza e vigilanza, esercitata per il tramite dei propri uffici, sulla gestione stessa e sul rispetto degli obblighi assunti dal concessionario.

La concessione è onerosa e prevede il pagamento di un canone annuo a favore dell'ente da parte del concessionario; canone, questo, la cui misura è correlata alla possibilità di effettiva utilizzazione dell'area per attività a valenza economica e determinata in ragione dell'esito della procedura ad evidenza pubblica espletata per l'affidamento dell'area in regime concessorio.

Adozione.

È una forma particolare di concessione, atta a distinguersi da quella propriamente detta per l'assenza di un canone da corrispondere al Comune, in ragione:

- della adesione su base volontaria da parte dei cittadini ai processi di adozione;
- della relativa finalità di coinvolgimento della collettività, a titolo gratuito, nella cura del verde pubblico;
- della durata solitamente annuale dell'affidamento, eventualmente rinnovabile per eguale periodo;

- della accentuazione dei poteri o obblighi di vigilanza ed eventuale ingerenza dell'ente.

Sponsorizzazione

Costituisce l'affidamento dell'area a soggetto esterno a soli fini manutentivi e di miglioramento estetico con possibilità da parte di questo di esercitarvi manifestazioni di pubblicità conformemente al presente titolo, al Codice della strada e relativo regolamento di attuazione e ad altri strumenti di natura regolamentare a livello comunale eventualmente rilevanti in materia. Il Comune esercita costantemente attività di controllo mediante i propri uffici.

È evidente che le modalità di pubblicità dovranno essere improntate a criteri di sobrietà, proporzionalità rispetto alla superficie dell'area, opportunità anche in termini di canoni estetici e dovranno essere preventivamente concordate con l'Amministrazione comunale.

2. L'Amministrazione definisce le aree verdi da affidare mediante le suddette metodologie, determinando anche la misura del canone da porre a base di gara in caso di concessione.

Articolo 27

Soggetti legittimati

1. In relazione al diverso grado di impegno richiesto dalle diverse modalità gestionali delle aree a verde, sono tipicamente legittimati ad assumere la prestazione:

- in concessione, gli enti pubblici, i soggetti con ragione sociale di impresa e gli enti "no profit";
- in adozione, gli enti pubblici, gli enti no profit (a titolo esemplificativo, associazioni di volontariato), cittadini singoli o in forma associata, comunque senza finalità di lucro;
- in sponsorizzazione, soggetti con ragione sociale di impresa.

Articolo 28

Caratteristiche delle aree oggetto dell'affidamento

1. Sulla base delle modalità di gestione delle aree verdi e delle caratteristiche dei soggetti legittimati di cui all'articolo che precede, potranno essere oggetto di affidamento:

- mediante concessione, le aree verdi di maggiore dimensione, con caratteristiche morfologiche atte a consentirne un utilizzo mediante attività di natura e valenza economica;
- mediante adozione, le aree suscettive di un utilizzo ed una cura particolare, più modesto sotto il profilo qualitativo e quantitativo siccome riferito a porzioni prevalentemente a servizio dei quartieri o di rioni;
- mediante sponsorizzazione, le aree a verde idonee ad ospitare impianti pubblicitari compatibili con la natura e posizione dell'area.

2. Ogni forma di gestione da parte di soggetti esterni deve rispettare le caratteristiche peculiari e/o vocazionali e/o identitarie dell'area.

*Articolo 29**Attività fondamentali per tutti i tipi di affidamento*

1. Indipendentemente dal titolo giuridico di affidamento dell'area, le seguenti costituiscono prestazioni indefettibili che debbono essere assicurate:

- sfalcio periodico dell'erba e lotta alle erbe infestanti;
- cura delle fioriture ove presenti;
- potatura stagionale di siepi, di essenze arbustive, ove presenti;
- annaffiatura;
- lavorazioni del terreno ed eventuale concimazione;
- tutela igienica, con smaltimento dei rifiuti, eventualmente ivi insistenti siccome abbandonati sulla superficie, delle erbe infestanti, degli sfalci dell'erba, del fogliame;
- regolazione degli eventuali impianti di irrigazione;
- obbligo di segnalazione al Comune dei guasti, anche ove derivanti da atti vandalici ad opera di ignoti, al fine della attivazione degli interventi manutentivi e di riparazione di competenza;
- eventuale attività di apertura e chiusura dei cancelli di accesso, ove presenti nell'area, negli orari definiti dall'amministrazione.

2. Oltre alle attività comuni sopra meglio identificate, gli affidatari dovranno assicurare lo svolgimento delle seguenti attività specifiche per ciascun tipo di affidamento. Ed esattamente:

Attività specifiche per le aree in concessione a titolo non tassativo:

- custodia;
- manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature ludiche installate dal Comune e delle attrezzature installate dalla stessa affidataria;
- cura degli aspetti fitosanitari e strutturali delle alberature e dei tappeti erbosi;
- manutenzione del patrimonio vegetale;
- valorizzazione ed incremento del patrimonio botanico, nel rispetto delle indicazioni del Comune e/o previa condivisione con questo.

Attività specifiche per le aree affidate in adozione, a titolo non tassativo:

- manutenzione e cura del patrimonio vegetale;
- manutenzione ordinaria dell'impianto di irrigazione.

Attività specifiche per aree affidate con sponsorizzazione, a titolo non tassativo:

- manutenzione e cura del patrimonio vegetale;
- manutenzione ordinaria dell'impianto di irrigazione;
- cura degli aspetti fitosanitari e strutturali delle alberature e dei tappeti erbosi;
- migliorare la percezione estetica delle aree con essenze floreali, tali da non costituire elemento di distrazione dalla guida, indurre abbagliamento e/o errata percezione della segnaletica stradale, limitare anche in misura minima la visibilità alle intersezioni stradali.

*Articolo 30**Oneri e garanzie dell'affidatario*

1. I soggetti assegnatari dovranno impegnarsi nella realizzazione degli interventi in conformità a quanto stabilito nella convenzione. Fatta eccezione per l'adozione,

tutti gli oneri relativi ai consumi, spese, imposte e tasse, qualora dovute e correlate alla stipula della convenzione cui accede, sono a carico dell'assegnatario. In particolare, nel caso di adozione e sponsorizzazione, rimangono a carico del Comune le spese di fornitura di energia ed i consumi idrici.

Sono altresì a carico dell'assegnatario le spese per la installazione e l'ottimale funzionamento dei punti di ristoro e/o vendita di alimenti e bevande, ove consentiti.

2. Il soggetto assegnatario, prima di procedere ad interventi manutentivi, sia pure migliorativi, diversi da quelli proposti e/o indicati negli atti di indizione della procedura pubblica a fondamento dell'affidamento e nella successiva convenzione stipulata, dovrà acquisire il parere favorevole del Settore ambiente e verde pubblico. Tutte le soluzioni tecniche proposte, sia in termini agronomici che in termini strutturali, dovranno essere pienamente compatibili con le normative vigenti.

3. È vietata la cessione a terzi, anche parziale, della convenzione stipulata, mentre l'affidatario potrà avvalersi di soggetti esterni per effettuare, a propria cura e spese, singole prestazioni inerenti le attività manutentive.

4. È fatto obbligo all'assegnatario di rispettare e mantenere le funzioni ad uso pubblico dell'area a verde oggetto dell'intervento, coerentemente con la destinazione urbanistica; pertanto, l'area interessata non potrà subire in alcun modo una trasformazione o una diversa destinazione d'uso rispetto a quella originaria.

5. Per l'occupazione delle aree verdi concesse è dovuta la tassa di occupazione di suolo pubblico secondo le modalità previste negli strumenti regolamentari in essere.

6. Per le targhe o i cartelli relativamente all'affidamento delle aree verdi, avuto riguardo alle fattispecie della sponsorizzazione e della concessione, l'assegnatario è tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità ove e se previsto dal relativo regolamento comunale in materia, secondo le eventuali misure ivi previste.

7. Nella ipotesi della sponsorizzazione, il concessionario potrà in particolare segnalare la denominazione della propria Ditta mediante apposito cartello che potrà essere installato solo previo parere positivo del Comando di polizia municipale da acquisirsi nel contesto endo procedimentale di riferimento, fermo restando che detto cartello dovrà essere collocato in posizione e dovrà avere le caratteristiche tecniche aderenti alle disposizioni dell'articolo 23 del Codice della strada, dell'articolo 51 del relativo regolamento di esecuzione e dei decreti ministeriali attuativi recanti norme tecniche per la costruzione anche delle intersezioni stradali.

8. Tutte le spese dipendenti, correlate o comunque conseguenti alle convenzioni sono a carico del contraente, ivi compreso – fatta eccezione per la adozione di aree verdi da parte di persone fisiche singole o associate - l'onere di stipulare:

- specifica polizza assicurativa RCT, aggiuntiva e complementare rispetto a quella comunale, per eventuali danni causati a terzi nello svolgimento delle attività oggetto della convenzione, atta a titolo esemplificativo, ancorché non

esaustivo, a tenere indenne il Comune da possibili danni a frequentatori, passanti, terzi in generale, derivanti dall'utilizzo di strutture installate dal contraente, ovvero da incuria della cosa data in custodia o uso della stessa negligente, imprudente o imperito;

- apposita polizza assicurativa per eventuali danni che la stessa dovesse arrecare all'Amministrazione in fase di esercizio e durata del contratto, sino a rilascio, alla struttura e/o alla area oggetto di convenzione ed agli impianti ivi insistenti ed esistenti;
 - per le ipotesi di concessione, garanzia fideiussoria per mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto, pena la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione, in sede di incameramento, della cauzione provvisoria.
9. Il massimale delle polizze assicurative sopra descritte, da stipulare relativamente alle fattispecie di sponsorizzazione e concessione, è oggetto di specifica definizione da parte del Settore competente in relazione alla area interessata ed alle sue caratteristiche anche infra strutturali.

Articolo 31

Procedure di selezione, modalità e risoluzione della convenzione

1. Le aree oggetto di “concessione” – siccome correlate ad uno sfruttamento economico e più complesse sotto il profilo delle prestazioni gestionali che il Comune intende acquisire – possono essere affidate solo ed esclusivamente previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica, disciplinata dal Codice degli appalti. Il tipo di procedura selettiva, i criteri di aggiudicazione (preferibilmente riportabili al criterio della offerta economicamente più vantaggiosa), le modalità di partecipazione e i tempi per la presentazione delle candidature vengono individuati a cura del competente Settore ambiente e verde pubblico in ragione dell'oggetto specifico dell'affidamento, del valore dello stesso e delle caratteristiche dell'area.
2. Per le aree in regime di “sponsorizzazione” o di “adozione”, l'Amministrazione provvede alla individuazione dell'affidatario mediante procedura informale, segnatamente consistente in un avviso pubblico contenente le modalità di proposizione delle istanze e non assoggettato a scadenza dei termini per la presentazione delle stesse.
3. L'avviso sarà aperto per quanto ai tempi di presentazione delle candidature ed assoggettato a rinnovo semestrale o annuale solo relativamente all'allegato identificativo delle aree che, a seguito di assegnazione, non saranno più disponibili.
4. Al fine di non aggravare, infatti, i procedimenti soprattutto di adozione di aree, l'Amministrazione – al momento della pubblicazione dell'avviso pubblico – avrà cura di non identificare in modo rigido e tassativo le zone suscettive di adozione, rimettendo detta scelta alla collettività, alle associazioni, ai cittadini ed ai soggetti singoli o associati, che intendano assumere, senza scopo di lucro, la cura di una area verde o di una porzione consistente di essa.
5. Per gli affidamenti:

-
- in “concessione”, saranno valutati il valore economico dell'offerta (in termini di canone) congiuntamente alla qualità del progetto gestionale, cui sarà attribuito un peso ponderale superiore. Ciò con specifica valorizzazione dei progetti di particolare pregio sotto il profilo sociale, di rivitalizzazione dei parchi come momento aggregativo anche per gli anziani ed i bambini, culturale e formativo;
 - in “adozione”, saranno valutati il progetto manutentivo gestionale di insieme e, ove le caratteristiche e le dimensioni dell'area lo consentano, le attività sociali proposte;
 - per la “sponsorizzazione”, sarà oggetto di valutazione la valenza estetica della proposta di arredo e di manutenzione.
6. Costituiscono elementi procedurali comuni a tutte le modalità di assegnazione di aree verdi (concessione, sponsorizzazione, adozione) i seguenti:
- le candidature/istanze di partecipazione verranno redatte secondo gli schemi predisposti dall'ente e messi a disposizione dei soggetti interessati in allegato all'avviso pubblico di indizione della procedura selettiva;
 - alle istanze di partecipazione/candidature dovrà essere allegato il curriculum e/o, per le adozioni, scheda riepilogativa e di presentazione dei soggetti proponenti;
 - alle istanze di partecipazione/candidature dovrà essere allegata una proposta degli interventi da effettuare, specificando, in particolare, le attività che si intende svolgere.
7. Per le aree oggetto di concessione, dovrà essere presentato dagli offerenti anche un progetto sociale di utilizzo, finalizzato a favorire il godimento del bene pubblico da parte della collettività, mediante il miglioramento delle qualità ambientali e della sicurezza, il potenziamento del patrimonio naturalistico esistente, l'organizzazione di manifestazioni ricreative e/o culturali, ludiche e sportive. Preferibilmente, queste ultime saranno tese a favorire nuovi inserimenti occupazionali.
8. Nei punti di ristoro, ove presenti o comunque previsti, sarà consentita di norma la sola vendita di alimenti e bevande. Ove le condizioni del sito lo consentano, potrà essere consentita anche la attività di somministrazione.
9. È in ogni caso vietata la installazione di videogiochi, slot-machine e qualsivoglia altro strumento che possa indurre a forme di ludopatia.
10. Per le aree oggetto di sponsorizzazione, dovrà essere presentato dagli offerenti anche:
- l'indicazione della eventuale ditta specializzata che curerà gli interventi manutentivi;
 - un bozzetto quotato delle targhe pubblicitarie da installare nell'area oggetto di sponsorizzazione.
11. La convenzione di affidamento delle aree verdi pubbliche di cui al presente regolamento ha la durata pluriennale, rinnovabile una sola volta per 1 (uno) anno. In tutti i casi, sulla base di formale richiesta ed espressa valutazione positiva dell'Ente, la convenzione può essere rinnovata per uguale periodo, previa attenta

verifica circa la permanenza dell'interesse pubblico al suo mantenimento. È escluso il rinnovo tacito.

Il rinnovo è comunque escluso in tutte le fattispecie allorquando, nel corso dello svolgimento della convenzione, l'Amministrazione abbia formulato almeno due contestazioni circa il mancato rispetto di clausole contrattuali o convenzionali.

12. L'affidatario può in qualsiasi momento recedere dalla convenzione, previa comunicazione scritta che dovrà comunque pervenire all'Amministrazione almeno tre mesi prima della data effettiva del recesso. La facoltà di recesso non può essere comunque esercitata dall'affidatario nei tre mesi antecedenti la scadenza naturale del contratto.

13. Il Comune – al di là delle ipotesi di risoluzione per inadempimento e decadenza dell'affidatario, o della applicazione delle clausole di rescissione – previa valutazione della sopravvenienza di motivi di pubblico interesse, si riserva il diritto di recedere dalla convenzione in qualunque momento, previa comunicazione scritta all'affidatario da formularsi almeno tre mesi prima della data effettiva del recesso.

TITOLO QUARTO REGOLAMENTAZIONE DEL VERDE PRIVATO

Articolo 32

Regolamentazione e manutenzione delle aree private sistematiche a verde e/o incolte

1. Gli spazi esistenti all'interno dei centri abitati, comprese le borgate, devono rispettare il decoro urbano; pertanto devono avere una specifica destinazione ed essere mantenuti in condizioni di decoro. Per tale finalità, lo sfalcio di erbacce, rovi e cespugli deve essere assicurato tutto l'anno.

2. Il Comune ha facoltà di imporre la manutenzione e la conservazione ed il ripristino del verde, dei fossati, delle siepi, ecc. e la rimozione di oggetti, depositi, materiali, insegne e quanto altro possa deturpare l'ambiente o costituire pregiudizio per la pubblica incolumità.

3. Sono classificate come aree private sistematiche a verde, tutte quelle aree ricadenti nel Comune di Sassari ma appartenenti a privati, come ad esempio i giardini delle abitazioni private e condominiali, gli spazi adiacenti ai distributori di carburante, gli spazi verdi dei centri commerciali, le aree di ingresso delle attività commerciali presenti lungo le strade (banchine), le aree verdi estensive che ricadono nel territorio comunale e che non hanno specifica destinazione.

4. Al fine di garantire adeguate condizioni igienico sanitarie, a tutela della salute e dell'incolumità pubblica, e di decoro, è fatto obbligo ai proprietari di aree verdi di:

- assumere tutti gli oneri di manutenzione ordinaria (es. sfalcio da erbacce, rovi) e straordinaria delle aree (es. rimozione di depositi e rifiuti vari);
- eseguire su spazi ad uso pubblico (strade, marciapiedi, aree carburante, ecc.) il taglio dei rami delle piante e/o delle siepi che si protendono oltre il confine della proprietà, in modo da evitare sia impedimenti alla circolazione pedonale

e veicolare ed alla visibilità della segnaletica stradale che danni di varia natura;

- evitare la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali;
- mantenere l'area verde pulita e ordinata, provvedendo periodicamente al taglio e alla raccolta di erbacce, rovi e cespugli nel rispetto del presente regolamento e delle prescrizioni antincendio regionali.

5. Nel caso in cui vengano messe a dimora essenze vegetali, queste dovranno rispondere a caratteristiche specifiche quali finalità di tipo estetico–ornamentale, con un basso potere allergizzante.

Articolo 33

Regolamentazione e manutenzione di fioriere private

1. Si definiscono private le fioriere che i cittadini posizionano per adornare gli ingressi delle loro attività commerciali e/o delle abitazioni.

2. Fanno parte di questa categoria anche le tasche di terracotta o le semilune applicate sugli ingressi degli stessi esercizi commerciali o delle abitazioni.

L'installazione delle fioriere è subordinata alla richiesta di autorizzazione da indirizzare al Settore infrastrutture e mobilità, attesa la doverosa valutazione di ogni istanza - con specifico riferimento alla posizione della struttura – alla luce delle specifiche norme e disciplina del Codice della strada. Sarà cura di detto Settore chiedere apposito parere endo procedimentale al Settore ambiente e verde pubblico per gli aspetti di competenza.

3. È obbligo del titolare dell'autorizzazione assumersi tutti gli oneri di manutenzione delle fioriere sopra descritte in modo da renderle esteticamente adatte alla loro funzione ed alla loro posizione.

6. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione non si assuma il descritto onere è obbligato a rimuovere i suddetti arredi.

7. In ogni caso, le essenze che verranno messe a dimora nelle fioriere dovranno rispondere a caratteristiche specifiche con finalità prevalenti di tipo estetico–ornamentale.

8. Viene fatto divieto di:

- provocare danni di qualsiasi genere alle strutture;
- recare danni alla vegetazione arbustiva ed erbacea;
- raccogliere o asportare fiori, vegetali in genere o parti di essi, terriccio e altri elementi di arredo o parti di essi;
- gettare all'interno di esse rifiuti di qualsiasi genere;
- rimuoverle o cambiarne l'ordinamento rispetto a quanto prescritto nell'autorizzazione rilasciata dagli uffici competenti.

Articolo 34

Potature

1. Sono consentiti, senza necessità di presentare domanda, interventi di potatura mirati a risanare, a contenere o a riformare le chiome degli alberi.

In ogni caso è obbligo dei privati cittadini, potare i rami di alberi e/o arbusti che sporgono oltre il muro di cinta di abitazioni e di giardini privati.

-
2. Tuttavia viene fatto divieto di:
 - eseguire operazioni di capitozzatura, considerate, agli effetti del presente regolamento come abbattimenti;
 - eseguire interventi di cimatura di conifere a portamento monopodiale eccezione fatta per quelle costituenti siepi da tenere in forma.
 3. Le operazioni di potatura dovranno essere eseguite a regola d'arte, con attrezzi idonei, da personale esperto e interessare di norma rami di diametro non superiore ai 10 cm, avendo cura di lasciare un ramo con funzione di "tira linfa". E' fatto obbligo di asportare le branche morte ed è consigliato l'uso di trattamenti fungicidi sulle ferite al fine di ridurre pericoli d'infezione.
 4. Tutti gli interventi di potatura potranno di norma essere effettuati:
 - a. per le specie decidue nel periodo autunno/invernale;
 - b. per le specie sempreverdi nei soli periodi di riposo vegetativo;
 - c. per tutte le specie, relativamente alle parti morte, tutto l'anno.
 5. Le ramaglie che derivano da tali interventi dovranno essere immediatamente allontanate e conferite alla piattaforma ecologica del Settore ambiente e verde pubblico.

TITOLO QUINTO ALBERI MONUMENTALI

Articolo 35

Individuazione degli alberi monumentali

1. Ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 10 si definisce monumentale:
 - a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate, ovvero l'albero secolare tipico, che possano essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che rechino un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;
 - b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;
 - c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private

Articolo 36

Tutela delle alberate monumentali private e obblighi per i proprietari

1. Il Settore ambiente e verde pubblico, attuerà sistematici controlli sulle alberate tutelate e di particolare pregio botanico, al fine di preservarne l'integrità e la salute. Il proprietario che intenda eseguire qualsiasi intervento che modifichi la forma, la struttura e le caratteristiche delle piante poste sotto tutela, è obbligato ai sensi del decreto 23 ottobre 2014 a richiedere preventiva autorizzazione al Settore ambiente e verde pubblico del Comune.

2. E' fatto obbligo ai proprietari degli alberi monumentali di eliminare tempestivamente le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi.
3. Sarà cura dell'Amministrazione comunale informare i soggetti interessati dall'eventuale presenza di alberi monumentali all'interno di proprietà private.

TITOLO SESTO DANNI E SANZIONI

Articolo 37

Danni causati al patrimonio arboreo comunale

1. Chiunque cagioni danni ad un albero di proprietà comunale è tenuto a risarcire all'Amministrazione comunale una somma pari al valore del danno. Sarà compito dei tecnici del Settore ambiente e verde pubblico, valutare l'ammontare del danno ed eseguire la stima.
2. Resta impregiudicata l'azione penale per i danni causati con dolo.

Articolo 38

Danni causati dagli alberi di proprietà comunale a persone o cose

1. I danni causati dagli alberi di proprietà comunale a persone o cose verranno risarciti dall'Amministrazione comunale solo se comprovati da un verbale redatto da un pubblico ufficiale e da una relazione tecnica completa di eventuale documentazione fotografica, disposta dai tecnici del Settore ambiente e verde pubblico. Nei casi di danni di piccola entità, come quelli arrecati ad un autoveicolo in sosta, in seguito alla caduta di un piccolo ramo, è ritenuto sufficiente e probatorio solo il verbale di un pubblico ufficiale.

Articolo 39

Fioriture, tappezzanti, prati, arredi, giochi, recinzioni e manufatti

1. Nel caso di giardini e parchi pubblici affidati in appalto a ditte private il ripristino conseguente al danneggiamento di fioriture, tappezzanti, prati, arredi, giochi, recinzioni e manufatti, avverrà a cura dell'appaltatore secondo le norme previste dal capitolato speciale d'appalto.
2. Nel caso di aree verdi affidate in concessione a terzi, eventuali danni saranno ripristinati a cura e spese del concessionario.

Articolo 40

Sanzioni

1. Ogni violazione e inosservanza delle norme e prescrizioni del presente regolamento, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria specificamente determinata con provvedimento dell'Amministrazione, in conformità della disciplina generale di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. Secondo quanto previsto dall'articolo 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 varierà da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.

2. In deroga all'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., con i poteri di cui all'art. 16, comma 2, della L. 689/1981 e ss.mm.ii., giusta Delibera di Giunta Comunale n° 99 del 17 aprile 2018, sono determinate le sanzioni di cui all'allegato prospetto, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 2/10/2018, graduate in relazione alla gravità dei comportamenti e condotte in violazione della presente Regolamento.

Articolo 41

Norme finanziarie

1. Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni previste nel presente regolamento, saranno introitati in un apposito capitolo del bilancio e il loro utilizzo sarà destinato prioritariamente ad interventi sul verde pubblico e/o di recupero ambientale e per azioni di sensibilizzazione e formazione dei cittadini in materia di verde pubblico.

Articolo 42

Organi delegati alla vigilanza

1. La polizia locale;
2. Le guardie zoofile e la compagnia barracellare, in collaborazione con il Settore ambiente e verde pubblico, accertano le violazioni alle norme del presente regolamento ed effettuano le contravvenzioni conseguenti.

Articolo 43

Calcolo dei danni causati al patrimonio arboreo comunale

1. Nel caso in cui il Settore ambiente e verde pubblico debba procedere in proprio o autorizzi l'abbattimento di piante gravemente danneggiate o compromesse nella loro stabilità a causa di lavori effettuati nelle adiacenze o a seguito di incidenti provocati da veicoli, oppure, debba occuparsi della rimozione di esemplari ubicati in aree, sedi di nuovi interventi infrastrutturali di natura privatistica, l'Amministrazione si riserverà il diritto di richiedere un indennizzo a chi causa un impoverimento del patrimonio arboreo cittadino.

2. Tale indennizzo sarà determinato in base alla stima del valore ornamentale dei soggetti vegetali coinvolti e/o compromessi. Esso rappresenta il valore di mercato che consente di definire il costo di riproduzione del "bene albero", adattando un procedimento di tipo parametrico con variabili in base al prezzo d'acquisto, valore estetico, ubicazione urbana, dimensioni ed alle condizioni fitosanitarie, secondo quanto indicato nelle tabelle allegate.

3. I danni accertati su piante ornamentali, vengono addebitati al responsabile del danneggiamento nella misura calcolata partendo da un valore iniziale che dovrà essere moltiplicato per i vari indici sotto elencati e meglio specificati nelle tabelle riportate di seguito.

Valore iniziale dell'essenza arborea (C0):

Viene considerata la decima parte del prezzo medio di acquisto in vivaio di una pianta della medesima specie e varietà avente 10-12 cm di circonferenza

(parametro non valido per le palme) per le latifoglie ed altezza pari a 150-175 cm. per le conifere. Il prezzo è comprensivo di trasporto e messa a dimora.

Indice di circonferenza (Ic):

Gli indici relativi alla circonferenza sono riportati nella tabella A.

Indice di posizione (Ips e Ipu):

L'influenza della posizione della pianta sul suo valore ornamentale è espresso da due specifici indici: il primo considera la posizione sociale della pianta; il secondo considera la posizione urbanistica della pianta. I valori relativi all'indice Ips sono riportati nella tabella B mentre i valori dell'indice Ipu sono riportati nella tabella C.

Indice fitosanitario (If):

Descrive le condizioni di salute della pianta riferendosi sia alle condizioni fisiologiche che all'eventuale presenza di problemi patologici. I valori corrispondenti sono riportati nella tabella D.

$$V.O. = C0 \times Ic \times Ips \times Ipu \times If$$

Tabella A

Indice di circonferenza (Ic) calcolato a m. 1,00 dal colletto													
Circonferenza cm.	da 10 a 14	da 15 a 22	da 23 a 30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130
Indice	0,5	0,8	1	1,4	2	2,8	3,8	5	6,4	8	9,5	11	12,5
Circonferenza cm.	140	150	160	170	180	190	200	220	240	260	280	300	320
Indice	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Circonferenza cm.	340	360	380	400	420	440	460	480	500	600	700		
Indice	27	28	29	30	31	32	33	34	35	40	45		

Tabella B

Indice di posizione (Ips)	
Isolato	2,0
In gruppi da 2 a 5 esemplari	1,8
In filare o in gruppi con più di 6 esemplari	1,4

Tabella C

Indice di posizione (Ipu)	
Centro città	10

Media periferia	8
Periferia	6
Parchi esterni	4
Zone rurali	2

Tabella D

Indice fitosanitario (If)		
molto buono	albero sano e vigoroso	5
leggermente alterato	albero con vigore medio; ferite minori in corso di cicatrizzazione	3,5
alterato	albero di scarso vigore; ferite non cicatrizzate con presenza di attacchi parassitari gravi	2,5
deperiente	albero in stato di deperimento avanzato ed irreversibile; ferite di grosse dimensioni con presenza di attacchi fungini evidenti	1,5
morto	Albero quasi completamente secco	1